

REGOLAMENTO (CEE) N. 888/92 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1992

recante secondo modifica del regolamento (CEE) n. 1327/89 che autorizza la Spagna a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 833/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 2,

considerando che la Spagna ha depositato anteriormente al 1° ottobre 1991, a norma del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89⁽³⁾, una domanda giustificata di modifica della delimitazione delle zone escluse dal campo di applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88, a partire dalla campagna viticola 1992/1993;

considerando che nelle zone indicate nell'allegato si ravvisa un rischio di spopolamento e c'è il pericolo che sia compromessa la politica qualitativa perseguita, mentre sono limitate le possibilità di colture alternative; che i criteri che hanno informato l'approvazione di tale elenco

corrispondono a quelli definiti all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88; che il potenziale viticolo delle superfici riconosciute idonee alla produzione di v.q.p.r.d. nell'insieme delle zone ivi contenute è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale; che occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1327/89⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3354/90⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1327/89 della Commissione è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1992/1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 324 del 23. 11. 1990, pag. 23.